

"Amici del cuore"

Sede legale: via S. Giovanni, 47 Tricarico (Mt)
 cod.fisc. 93041270773 - tel. 0835 723177
 e-mail: amicidelcuoretricarico@yahoo.it



Statuto dell'Associazione "Amici del cuore" Tricarico

Art. 1 **Ragione sociale**

Ai sensi della legge-quadro n. 266/1991, è costituita l'associazione "Amici del cuore" di Tricarico, che comprende cardiopatici e persone fisiche che abbiano interesse ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico del cardiopatico e alla prevenzione delle malattie del cuore. L'Associazione agisce senza alcun fine di lucro.

Art. 2 **Sede legale**

L'associazione ha sede in Tricarico (Mt) via San Giovanni, 47.

Art. 3 **Durata**

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 **Oggetto sociale**

L'Associazione, che è apartitica, apolitica, aconfessionale e multietnica, persegue solo ed esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone le seguenti **finalità**:

4.1 **Prevenire le malattie cardiovascolari attraverso:**

- a. programmazione di screening di massa (misurazione del colesterolo, della glicemia, della pressione e contestuali consulenze di un cardiologo e di un dietologo);
- b. lezioni nelle scuole pubbliche integrate con i programmi di Scienze;
- c. convenzione con il servizio 118 di Basilicata Soccorso per l'addestramento al primo soccorso in caso di arresto cardio-respiratorio;
- d. convenzione con medici dello Sport;
- e. incontri con i cardiopatici per far mettere a disposizione degli organi sanitari la loro esperienza personale in un quadro organico e razionale.

4.2 **Promuovere e stimolare la solidarietà mediante:**

- a. sostegno a persone e a bambini cardiopatici bisognosi;
- b. azione di volontariato quotidiano rivolto ad anziani cardiopatici soli.

4.3 **Diffondere informazioni e conoscenze per un diverso stile di vita mediante:**

- a. creazione e pubblicazione di un foglio sul tema "Cuore in... forma";
- b. sviluppo di programmi finalizzati alla prevenzione dell'arteriosclerosi e delle malattie coronariche;

- c. sensibilizzazione dell'opinione pubblica al controllo dei fattori di rischio con particolare riguardo all'ipercolesterolemia, all'ipertensione arteriosa e al fumo;
- d. promozione di raccolta di fondi necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione nel suo funzionamento si atterrà ai seguenti principi:

assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle sanitarie.

Art. 5 **Soci**

L'Associazione è costituita da:

- a) soci **fondatori**, coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e contribuiscono al sostentamento dell'Associazione versando una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci;
- b) soci **ordinari**, coloro che, a seguito di domanda scritta sono ammessi dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari contribuiscono al sostentamento dell'associazione versando una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci;
- c) soci **sostenitori** (persone fisiche, enti e società comunque costituite), che contribuiscono considerevolmente al sostentamento dell'Associazione.
- d) soci **onorari**, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo e scelti fra personalità di alto livello in campo medico e scientifico o fra coloro che abbiano dimostrato particolari benemeritenze nell'attività associativa.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere i componenti degli organi associativi e di essere eletti, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

I soci sono obbligati a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a svolgere le attività concordate, a pagare la quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 **Criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

- a) All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire, nei limiti delle proprie possibilità, la realizzazione degli scopi sociali.
- b) Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, sono rivolte al **Consiglio Direttivo**.
- c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
- d) La qualifica di socio si perde per:
 - 1. dimissioni volontarie
 - 2. esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per manifesta opposizione agli scopi sociali ed alle regole dell'Associazione, nonché per morosità.

Art. 7 **Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. L'Assemblea generale dei soci
- 2. Il Presidente
- 3. Il Consiglio Direttivo
- 4. Il Collegio Sindacale

Tutte le cariche sono gratuite e onorarie.



Art. 8 **Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. La stessa può essere convocata sia presso la sede sociale, sia altrove.

L'**assemblea generale ordinaria** dei soci è convocata entro il 30 Aprile di ogni anno dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante comunicazione ai soci, con qualsiasi mezzo, almeno cinque giorni prima della riunione. Nel caso in cui il Presidente sia assente per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo, la convocazione può essere fatta dal Vice-Presidente.

Compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) modificare il presente Statuto;
- e) approvare il regolamento;
- f) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
- g) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione;
- h) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio in caso di estinzione dell'associazione;
- i) sfiduciare il Presidente, col voto favorevole della maggioranza dei soci;
- j) trattare argomenti di attualità e di interesse che possono risultare utili ed indicativi per la programmazione dell'attività e per il conseguimento degli scopi associativi;
- k) nominare il Collegio Sindacale.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli iscritti. Tutte le delibere sono valide con il voto della maggioranza semplice dei presenti. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee, ordinaria e straordinaria, solo da altri soci e mediante delega scritta. Sono ammesse al massimo una delega per ciascun socio. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 9 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno quattro componenti; è composto da sette membri nominati dall'Assemblea generale dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. In caso di recesso di qualche membro, da qualsiasi causa determinato, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima elezione effettuata.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla scadenza dell'intero Organo Amministrativo.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dell'Incaricato delle pubbliche relazioni.

Le delibere del Consiglio Direttivo richiedono la presenza di almeno quattro membri.

Il Consiglio Direttivo ha il più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Deve inoltre compilare il bilancio consuntivo della gestione, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10 **Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente possono essere demandati in tutto o in parte i poteri di ordinaria amministrazione. In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, ma solo in riferimento all'ordinaria amministrazione.

Art. 11 **Il Segretario**

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere, assiste il Consiglio Direttivo nella redazione dei bilanci e degli altri documenti ufficiali dell'associazione.

Art.13 **L'Incaricato delle pubbliche relazioni**

L'incaricato delle pubbliche relazioni coadiuva il Presidente nei rapporti con le amministrazioni e altri enti pubblici.

Art. 14 **Collegio Sindacale**

Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e sullo Statuto, accerta la regolare tenuta dei libri sociali e della corrispondenza del bilancio; deve altresì accertare la consistenza dei valori di proprietà e può chiedere agli amministratori notizie sulle operazioni sociali.

Art. 15 **Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative come deliberate dall'assemblea;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) beni mobili e immobili, che sono o divengono di proprietà dell'Associazione;
- h) eventuali donazioni e lasciti;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrata.
- k) I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
- l) In caso di decesso, da qualsiasi causa determinato, gli eredi dell'associato non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 **Bilanci**

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 17 **Clausola arbitrale**

Tutte le controversie sociali fra soci e fra questi e l'Associazione e i suoi organi, sempre che essi possano considerarsi oggetto di compromesso, sono sottoposte alla competenza di tre arbitri compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti in contesa ed il terzo dai due arbitri così eletti. Essi giudicano *de bono et aequo* senza formale procedure facendo salvo il principio del contraddittorio. Il loro lodo è inappellabile.

Art. 18 **Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto art. 5 comma 4 della L. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19 **Responsabilità patrimoniale**

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contributi stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 20 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

IL SEGRETARIO

Pelue Solb



IL PRESIDENTE

[Signature]

26 MAR 2008

Comune di MATERA addi

N. 715 Mod 3° Atti Privati

Esate ~~EM~~ Dieci/33

€ 10,33

Per delega del Direttore

Dr. Francesco Di Biase - ~~uff. II. 20 priv. 100000~~

L'ADDETTO ALLO SPORTELLI

Michel VIII



